

**STATUTO
DEL COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA (VR)**

TITOLO I°

**ART. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI**

1) Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune di Cazzano di Tramigna e ne regola l'esercizio delle funzioni autonome e della potestà regolamentare, ispirandosi ai canoni dettati dalla Carta Costituzionale e dalla legge.

**ART. 2
FINALITA' DEL COMUNE**

1) Il Comune di Cazzano di Tramigna è l'Ente territoriale che rappresenta la propria comunità locale, promuovendone lo sviluppo e il progresso civile, economico e sociale.

2) L'attività degli organi comunali deve essere costantemente rivolta all'individuazione ed al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi generali espressi dalla comunità.

**ART. 3
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE**

1) L'attività amministrativa deve essere sempre informata ai principi della partecipazione democratica, della giustizia sociale, dell'imparzialità e della trasparenza di ogni decisione, garantendo ai cittadini interessati il diritto d'informazione e d'accesso ai provvedimenti comunali.

**ART. 4
TERRITORIO COMUNALE**

1) La circoscrizione territoriale del Comune è costituita dal capoluogo e dalle seguenti località:

- Campiano – Monti – Pissolo – Costeggiola;
- Contrade altre

2) La denominazione del capoluogo e delle altre località può essere modificata dal Consiglio Comunale soltanto attraverso una consultazione popolare.

ART. 5 SEDE DEL COMUNE

- 1) Il palazzo civico, sede del Comune, è ubicato nella Piazza G. Matteotti del capoluogo.
- 2) Lo spostamento della sede comunale può avvenire solo con delibera del Consiglio Comunale.

TITOLO II ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 6 ORGANI

- 1) Sono organi del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le Rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
- 2) Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
- 3) Il Sindaco rappresenta l'ente ed esercita le funzioni di capo dell'amministrazione e di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
- 4) La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

ART. 7 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

- 1) Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 2) L'istruttoria delle proposte di deliberazione e la relativa documentazione, avviene attraverso i responsabili degli uffici. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale,

secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3) Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4) I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

ART. 8

CONSIGLIO COMUNALE

1) Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2) L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3) Il consiglio comunale svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite dalla legge dal presente statuto e dalle norme regolamentari.

4) Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5) Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6) Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7) Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 9

SEDUTE E CONVOCAZIONE

- 1) La prima seduta del consiglio comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla data di proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i successivi 10 giorni.
- 2) La prima seduta dei consiglio comunale è convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
 - convalida degli eletti
 - giuramento del Sindaco
 - costituzione dei gruppi consiliari
 - comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta
- 3) L'attività del consiglio comunale si svolge in seduta ordinaria o d'urgenza.
- 4) Il sindaco convoca il consiglio in via ordinaria o d'urgenza con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
- 5) Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere inviato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.
- 6) Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 3 è ridotto a due giorni liberi.
- 7) In caso di urgenza possono essere aggiunti ulteriori punti all'ordine del giorno purchè l'avviso con l'enunciazione sia recapitato almeno 24 ore prima della riunione.
- 8) L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione.
- 9) Quando almeno 1/5 dei consiglieri comunali ne faccia richiesta, il Sindaco è tenuto a convocare il consiglio comunale entro 20 giorni inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 10) La richiesta di integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata non prima di 24 ore del giorno in cui è stata convocata la seduta.
- 11) L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

- 12) Presso la Segreteria devono essere depositati tutti gli atti riguardanti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, opportunamente riuniti in distinti fascicoli.
- 13) Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
- 14) Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.

ART. 10
VOTO PALESE E SEGRETO

- 1) Il consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone nonchè di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche e morali del consigliere.

ART. 11
MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

- 1) Le adunanze del consiglio comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri in carica.

ART. 12
MAGGIORANZE RICHIESTE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERE

- 1) Le deliberazioni del consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

ART. 13
ASTENUTI E SCHEDE BIANCHE O NULLE

- 1) Il consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
- 2) Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non depositi la scheda nell'urna nel caso di votazione segreta.

- 3) Il consigliere per non essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta, deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
- 4) Nel numero dei votanti, per determinare il quorum per l'approvazione delle deliberazioni, non si tiene conto degli astenuti.
- 5) Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti.

ART. 14

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

- 1) Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, deposita presso la Segreteria del Comune, con contestuale notifica a tutti i consiglieri, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
- 2) Ciascun consigliere comunale può far pervenire entro i 20 giorni successivi dalla data della notifica, integrazioni e adeguamenti mediante presentazione di appositi emendamenti.

Trascorsi i 20 giorni dalla data di deposito e di notifica delle linee programmatiche di cui al comma 2, il Sindaco nei successivi 30 giorni e convoca il consiglio comunale per la presentazione delle linee programmatiche riferendo anche in merito alle decisioni adottate sugli eventuali emendamenti proposti.

- 3) Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno decorrente dall'anno successivo a quello di approvazione delle linee programmatiche. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
- 4) Al termine del mandato politico, amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 15 **COMMISSIONI CONSILIARI**

- 1) Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al consiglio.
- 2) La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
- 3) Il regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.

ART. 16 **RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE**

- 1) Quando una norma richieda che il consiglio comunale elegga propri rappresentanti in Enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi si prevede la rappresentanza anche delle minoranze e si procederà con voto limitato, secondo quanto stabilito dal regolamento, fatte salve diverse disposizioni di legge;

ART. 17 **CONSIGLIERI**

- 1) Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
- 2) I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a 3 sedute ordinarie consecutive del consiglio, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale.
- 3) A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla

data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 18

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

- 1) I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
- 2) I consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio.
- 3) Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 19

SINDACO

- 1) Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impedisce direttive al segretario comunale, al direttore se nominato, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
- 2) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
- 3) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
- 4) Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito delle disposizioni di legge, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

5) Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 20 **ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE**

1) Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni;
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il segretario comunale, scegliendolo dall'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

ART. 21 **ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA**

1) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2) Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3) Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 22
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri.
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
- c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 23
VICESINDACO

1) Il vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2) Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonchè pubblicato all'albo pretorio.

ART. 24
MOZIONI DI SFIDUCIA

1) Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni

2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua approvazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 25

DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1) Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2) In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Ove le cause dell'impedimento permanente si protraggano per un periodo superiore a mesi dodici, si procede parimenti allo scioglimento del consiglio comunale.

ART. 26

GIUNTA COMUNALE

1) La giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2) La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

3) La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

ART. 27
COMPOSIZIONE

- 1) La giunta è composta dal sindaco e da quattro assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
- 2) Il sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio fra i cittadini residenti nel comune di Cazzano di Tramigna ed eleggibili alla carica di consigliere comunale.
- 3) Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio e intervengono nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 28
NOMINA

- 1) Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
- 2) Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro trenta giorni gli assessori dimissionari o revocati.
- 3) Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
- 4) Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ART. 29
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- 1) La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
- 2) Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
- 3) Le sedute sono valide se sono presenti numero tre componenti, compreso il sindaco o suo delegato che la presiede e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 30
COMPETENZE

- 1) La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
- 2) La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3) La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e i relativi impegni di spesa e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predisponde le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
 - f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, di cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- n) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
- o) approva il Peg su proposta del direttore generale.

TITOLO III^A **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI**

ART. 31 **ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DEL COMUNE**

- 1) Le modalità di esercizio del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune, sono disciplinate dal regolamento comunale previsto dalla legge 7.8.1990 n. 241.

ART. 32 **VALORIZZAZIONE DEL LIBERO ASSOCIAZIONISMO**

- 1) Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative nei contenuti e nello spirito della legislazione sul volontariato.
- 2) Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari e disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
- 3) Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociali e sanitari, nella vita religiosa, nella cura dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero. Presso la segreteria del Comune sono iscritte le associazioni che siano riconosciute di interesse collettivo con apposita dichiarazione approvata dal consiglio comunale.

4) Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.

ART. 33

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI.

- 1) Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne da informazione alla giunta comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici, che ne daranno congrua risposta.
- 2) Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazioni al primo consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

ART. 34

DIFENSORE CIVICO

- 1) Le modalità di elezione del Difensore civico ed i suoi rapporti con gli organi comunali sono stabiliti dal Regolamento.

ART. 35

INDENNITA' DI FUNZIONE

- 1) Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

TITOLO IV°

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 36

OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- 1) Il comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

- 2) Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
- 3) Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonchè forme di cooperazione con altri Comune e con la Provincia.

ART. 37
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- 1) Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2) I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 38
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

- 1) Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonchè in ogni altra forma consentita dalla legge.
- 2) Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

- 3) Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
- 4) I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART.39 CONVENZIONI

- 1) Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
- 2) Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 40 CONSORZI

- 1) Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
- 2) A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
- 3) La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.
- 4) Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 41 ACCORDI DI PROGRAMMA

- 1) Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in

relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azione e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2) L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 8.6.1990 n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9 della legge n. 127/97.

3) Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V° UFFICI E PERSONALE

CAPO I UFFICI

ART. 42 PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

- 1) L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguitamento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai principi fissati dalla legge.
- 2) Un particolare riguardo deve essere teso al superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione degli uffici.
- 3) Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

- 4) Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
- 5) Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

CAPO II° **PERSONALE DIRETTIVO**

ART. 43 **COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE**

- 1) Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
- 2) Il direttore generale sovraintende alla gestione dell'ente perseguitando livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
- 3) La durata dell'incarico non può eccedere quello della durata del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonchè in ogni altro caso di grave opportunità.
- 4) Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

ART. 44 **FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE**

- 1) Il direttore generale predisponde la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
- 2) Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predisponde, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
- c) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- d) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
- e) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi.
- f) gestisce i processi di mobilità intersetoriale del personale;
- g) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- h) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competenze.

ART. 45 **RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.**

- 1) I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione nel regolamento organico del personale.

ART. 46 **FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

- 1) I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
- 2) Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/90;
 - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
 - j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;
 - l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
 - m) rispondono nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
- 3) I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
- 4) Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART.47 **INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

- 1) La giunta comunale, nelle forme con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può

deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2) La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 127/97.

3) I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 48

COLLABORAZIONI ESTERNE

1) Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad altro contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 49

UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1) Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 504/92.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 50

SEGRETARIO COMUNALE

- 1) Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall'apposito albo.
- 2) Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
- 3) Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

ART. 51

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

- 1) Il Segretario comunale partecipa alla riunioni di giunta e del consiglio secondo le modalità previste dal regolamento, ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
- 2) Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri secondo le modalità previste dal regolamento.
- 3) Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
- 4) Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni elettorali e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
- 5) Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

TITOLO VI°
FINANZA E CONTABILITÀ'

ART. 52
ORDINAMENTO

1) L'ordinamento contabile e quello delle finanze del Comune sono riservati alla legge e, nei limiti da essa previsti, dai regolamenti.

ART. 53
RESPONSABILITÀ'

1) Gli amministratori e i dipendenti comunali sono responsabili nei confronti del Comune e dei cittadini per i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e sono perseguiti secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 54
ATTIVITA' CONTRATTUALE

1) Il Comune, per il perseguitamento dei suoi fini istituzionali, provvedere mediante contratti, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3) La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguitire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonchè le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 55
REVISORE DEI CONTI

1) Il consiglio comunale elegge, con voto a scrutinio segreto, il Revisore dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2) Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza

nonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

- 3) Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
- 4) Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 5) Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
- 6) Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

ART.56 TESORERIA

- 1) Il Comune ha un servizio di tesoreria disciplinato dal regolamento di contabilità.

ART. 57 CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

- 1) I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario, secondo le modalità stabilite dal regolamento, per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

ART. 58 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

- 1) Il presente Statuto entra in vigore il 30°giorn o successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
- 2) Lo Statuto verrà quindi inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.